

Propaganda elettorale – COMIZI E RIUNIONI – ELEZIONI 26 MAGGIO 2019

Ai sensi dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le **riunioni elettorali** che si tengono a partire dal 30° giorno precedente la data fissata per le elezioni, quindi **da venerdì 26 aprile 2019, non hanno bisogno di preventivo avviso al Questore.**

È però prassi che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni elettorali siano concordati tra i promotori delle manifestazioni, con l'intervento delle locali autorità di P.S., al fine di evitare situazioni che potrebbero turbare l'ordine pubblico.

Durante i comizi o nelle riunioni di propaganda elettorale **è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti** sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo (Circolare del Ministero dell'Interno n.1943 dell'8 aprile 1980).

L'uso dei mezzi di amplificazione sonora è invece limitato dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 **quando abbia luogo da mezzi mobili in movimento.**

Sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale nel giorno precedente le elezioni, cioè **dalle 00,01 di sabato 25 maggio 2019, e in quelli stabiliti per le elezioni** in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9, comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212).